

Infratel Italia S.p.A.

DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLA RETE A BANDA ULTRA LARGA CEDUTA IN CONCESSIONE

Gestione, manutenzione e delivery dei servizi in una rete a banda ultra larga in fibra ottica

INDICE

Articolo 1. Oggetto	3
Articolo 2. Avvio della Concessione	4
Articolo 3. Interpretazione del Disciplinare di gestione	4
Articolo 4. Documenti che fanno parte del Disciplinare di gestione	4
Articolo 5. Manutenzione programmata e correttiva	5
Articolo 6. Delivery dei servizi wholesale passivi e riconfigurazioni di rete	6
Articolo 7. Delivery dei servizi wholesale attivi	7
Articolo 8. Penali a favore degli operatori	8
Articolo 9. Sistema dei KPI di monitoraggio e penali	
Articolo 10. Attività di Alta Vigilanza esercitate dal Concedente	11
Articolo 11. Spese per interventi di manutenzione e riconfigurazione. Rendicontazione e canone	12
Articolo 12. Norme di sicurezza generali	13
Articolo 13. Risoluzione della Convenzione. Esecuzione d'ufficio dei lavori	
Articolo 14 .Oneri e obblighi a carico del Concessionario	14

PREMESSA

Il presente Disciplinare definisce le condizioni generali, le modalità e i termini per la gestione della rete in fibra ottica a banda ultra larga oggetto della Concessione.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Articolo 1. Oggetto

- 1.1.** Il presente Disciplinare ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica del Progetto Banda Ultralarga nelle aree bianche del presente lotto territoriale.
- 1.2.** La rete progettata e realizzata dal Concessionario dovrà essere in grado di garantire ai clienti finali, tramite gli operatori al dettaglio, Servizi di tipo:
- i. "over 100 Mbit/s" ad almeno il 70% della popolazione dei Comuni del Cluster C;
 - ii. "over 30 Mbit/s" alla popolazione dei Comuni del Cluster D ed al rimanente 30% della popolazione dei Comuni del Cluster C.
- 1.3.** I servizi "over 100 Mbit/s" dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 100%.
- 1.4.** I servizi "over 30 Mbit/s" dovranno garantire una banda disponibile almeno pari a 30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload, e un fattore di contemporaneità del 50%.
- 1.5.** In particolare, formano oggetto del presente Disciplinare le seguenti attività:
- a) la progettazione definitiva dell'Opera redatta ai sensi dell'art. 23 del Codice in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara nonché sulla base delle NT2 "norma tecnica di progettazione";
 - b) la progettazione esecutiva dell'Opera ai sensi dell'art. 23 del Codice nonché sulla base delle NT2 "norma tecnica di progettazione";
 - c) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;
 - d) la fornitura e l'installazione della infrastruttura ed opere accessorie in conformità ai Documenti di Progettazione;
 - e) la cessione della proprietà o dei diritti di passaggio, su infrastrutture esistenti ovvero la costruzione di nuovi cavidotti o di nuovi nodi di rete;
 - f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo (c) in conformità al Disciplinare di Gestione;
 - g) l'Erogazione dei Servizi di accesso wholesale agli operatori a banda ultra larga per tutta la durata della Fase di Gestione;
 - h) il collegamento delle sedi di imprese presenti nelle aree facoltative del bando qualora vengano richiesti da un operatore.

Il presente Disciplinare disciplina in particolare le condizioni generali, le modalità e i termini per la gestione della rete oggetto di concessione e l'erogazione dei servizi wholesale agli operatori di TLC. Le prestazioni saranno eseguite sulla rete realizzata nel territorio delle Regioni comprese nel Lotto oggetto di concessione.

Articolo 2. Avvio della Concessione

2.1. Per ogni area facente parte del lotto di gara la concessione della rete realizzata inizia successivamente alla data di firma del certificato di collaudo da parte del Concedente contenuta in ciascun ordine di esecuzione; la Concessione sarà avviata per ciascuna porzione di rete realizzata e collaudata che dovrà essere in grado di fornire tutti i servizi passivi ed attivi previsti dal bando e dall'offerta migliorativa.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 3. Interpretazione del Disciplinare di gestione

3.1. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 4. Documenti che fanno parte del Disciplinare di gestione

4.1. Fanno parte integrante e sostanziale del Disciplinare, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Disciplinare speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) offerta tecnica ed economica e dichiarazione d'obbligo del Concessionario, compresa quella in ordine alle opere che lo stesso intende subappaltare;
- c) il presente Disciplinare, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- d) l'elenco delle voci di prezzo;
- e) le norme tecniche e le specifiche tecniche che descrivono le modalità tecniche di manutenzione e di delivery.

CAPO 3 – MODALITA' E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Articolo 5. Manutenzione programmata e correttiva

5.1. E' obbligo del Concessionario effettuare la manutenzione della rete oggetto di Concessione. In particolare, il Concessionario dovrà garantire tutta l'assistenza necessaria all'identificazione degli eventuali guasti che si dovessero verificare sulla rete e procedere, con organizzazione di propri mezzi ed uomini, alla localizzazione ed alla successiva eliminazione degli stessi. Il Concessionario è obbligato a rispettare le condizioni migliorative così come risultanti dall'offerta tecnica presentata in fase di gara e in particolare quelle relative ai tempi di intervento.

5.2. Il Concessionario dovrà effettuare sia una manutenzione programmata, diretta a rendere l'impianto non soggetto a guasti, degradi e ad inconvenienti di tipo sistematico, che una manutenzione correttiva volta all'eliminazione di eventuali guasti e/o anomalie verificatisi sulla rete, attraverso l'effettuazione di interventi di ripristino.

5.3. L'esecuzione degli interventi di manutenzione può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, ferma restando, ove previsto dalla normativa vigente, la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

5.4. A far data dalla redazione di ogni Certificato di collaudo, il Concessionario si obbliga a garantire il servizio di manutenzione secondo le modalità meglio specificate dalla NT-5 "Norma Tecnica di manutenzione per impianti in fibra ottica" allegata al presente Disciplinare, o dall'offerta. In particolare, il Concessionario garantisce i livelli di servizio in essa definiti e si impegna a dotarsi di strutture territoriali, i cui requisiti minimi sono descritti nella NT-5 "Norma Tecnica di manutenzione per impianti in fibra ottica", in grado di assicurare la manutenzione della rete per tutta la durata della concessione.

5.5. Con cadenza mensile il Concessionario dovrà inviare al Concedente l'elenco di tutti i trouble ticket aperti dai Clienti, con l'indicazione della causa del guasto e dell'orario di apertura e chiusura dell'intervento e il costo dello stesso. Il Concedente effettuerà tutte le verifiche necessarie (a suo insindacabile giudizio) degli interventi di manutenzione effettuati in contraddittorio con il Concessionario, che dovrà provvedere a fornire la strumentazione e il personale tecnico necessario. Le verifiche, svolte con le stesse modalità previste dalla norme NT-3 e NT-4, avranno ad oggetto la verifica tecnica e contabile dell'intervento eseguito. Per ciascun intervento di manutenzione effettuato il Concessionario è tenuto ad aggiornare l'"as Built" dell'impianto sul sistema di Network Inventory del Concedente entro 30 giorni dalla chiusura dell'intervento

5.6. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio si provvederà all'applicazione delle penali come previste dal presente Disciplinare.

Articolo 6. Delivery dei servizi wholesale passivi e riconfigurazioni di rete

6.1. A far data dalla redazione di ogni Certificato di collaudo e per tutta la durata della Concessione medesima è obbligo del Concessionario eseguire tutte le attività necessarie al delivery dei servizi richiesti dai clienti attuando le necessarie riconfigurazioni della rete, in accordo alla NT7 - Norma Tecnica per il delivery dei servizi.

6.2. I servizi passivi minimi offerti dal Concessionario, in coerenza con quanto definito dalla delibera Agcom n. 120/16/CONS, dovranno essere i seguenti:

- servizi di fibra spenta in modalità Pay per use (con e senza cabinet multioperatore) con attestazione presso il nodo di rete;
- servizi di fibra spenta in modalità IRU a 15 anni (con pagamento una tantum o con canone mensilizzato) con attestazione presso il nodo di rete;
- servizi di unbundling multi GPON pay per use, con attestazione presso il building o presso l'abitazione dell'utente finale;
- servizio di fibra spenta end to end con attestazione presso il building;
- Servizi di colocazione presso il PCN.

Tutti i ricavi dei servizi wholesale passivi ed i relativi costi devono essere inseriti nel calcolo dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario.

6.3. Qualora il Concessionario fornisca servizi passivi aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, che utilizzino anche solo in parte la rete finanziata nell'ambito della concessione, le componenti del servizio che utilizzano la rete finanziata dovranno essere separate ai fini contabili, e considerate come servizi wholesale i cui costi e ricavi verranno attribuiti al conto economico del Concessionario ai fini della clausola di Clawback. Le modalità con cui vengono separate le componenti del servizio ai fini contabili dovranno essere approvate dal Concedente.

6.4. Le attività di riconfigurazione della rete ottica sono tutte e sole quelle da effettuarsi sugli impianti oggetto della Concessione che necessitano di adeguamenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimenti di nuovi pozzetti;
- inserimento di nuove muffole
- nuove giunzioni di fibre ottiche;
- spostamenti di infrastrutture;
- attivazioni di nuovi splitter;
- inserimento bretelle ottiche sui ROE o sui CNO o sui PdC;
- attivazione dei Servizi di colocation per Operatori;
- nuovi tratti in fibra ottica funzionali al raggiungimento delle sedi di imprese nelle aree facoltative del bando indicate dagli operatori.

6.5. Il Concessionario, nel caso di interventi di riconfigurazione che alterino il tracciato delle reti, come ad esempio spostamenti richiesti da Enti o nel caso di interventi di manutenzione programmata con realizzazione di nuove infrastrutture, dovrà presentare il progetto esecutivo dell'intervento al Concedente per l'approvazione di quest'ultimo. Solo

dopo aver ottenuta l'approvazione il progetto potrà essere eseguito. Si applica in questi casi tutto quanto previsto dal Disciplinare di costruzione della rete.

6.6. Con cadenza mensile il Concessionario dovrà inviare al Concedente l'elenco di tutte le richieste di fattibilità inviate dagli operatori, con l'indicazione delle date di richiesta e chiusura della stessa e dell'esito di tale fattibilità. Dovrà poi essere inviato, sempre con cadenza mensile, il report con i dettagli degli ordini inviati dai Clienti con l'indicazione della data di attesa consegna (DAC) e di effettiva consegna (DEC) e il costo dell'eventuale intervento di riconfigurazione. Il Concedente effettuerà tutte le verifiche necessarie (a suo insindacabile giudizio) degli interventi effettuati in contraddittorio con il Concessionario, che dovrà provvedere a fornire la strumentazione e il personale tecnico necessario. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio si provvederà all'applicazione delle penali come previsto dal presente Disciplinare. Per ciascun intervento effettuato il Concessionario è tenuto a tenere aggiornato entro 30 giorni dalla chiusura l'"as Built" dell'impianto sul sistema di Network inventory del Concedente. Analogamente dovrà essere fornito, sempre con cadenza mensile l'elenco di tutti gli interventi di riconfigurazione di rete, non dovuti ad ordini di clienti, con il dettaglio del costo sostenuto.

Articolo 7. Delivery dei servizi wholesale attivi

7.1. Il Concessionario è obbligato a fornire servizi attivi wholesale in caso di presenza di domanda ragionevole anche di un solo operatore per ogni area bianca oggetto di intervento. In queste aree i costi di fornitura, installazione e manutenzione degli apparati attivi, come previsto dalla Decisione della Commissione Europea nr. C(2016)41647/2016, possono essere inseriti dal Concessionario nel Piano Economico Finanziario e in ogni caso, i ricavi derivanti dai servizi attivi devono essere inseriti nel Piano Economico Finanziario, gli apparati attivi sono di proprietà pubblica ed oggetto di rinnovo tecnologico ogni 5 anni.

7.2. L'unico servizio attivo di accesso da fornirsi obbligatoriamente è di tipo VULA (Virtual Unbundling Local Access). La consegna del traffico all'Operatore avviene unicamente a livello del PCN sede di OLT. Il servizio VULA, consente quindi ad un Operatore di raccogliere il traffico dei clienti finali attestati ad un singolo PCN. IL servizio VULA non prevede collegamenti di backhaul che possono essere offerti dal concessionario e non rientrano nel piano economico finanziario della presente concessione.

7.3. Gli SLA minimi del servizio VULA sono indicati nella norma tecnica NT-7 Norma Tecnica per il delivery dei servizi.

7.4. Qualora il Concessionario fornisca servizi attivi aggiuntivi rispetto al VULA (es.: Bitstream), utilizzando anche solo in parte la rete finanziata nell'ambito della concessione, le componenti del servizio che utilizzano la rete finanziata dovranno essere separate ai fini contabili, e considerate come servizi VULA i cui costi e ricavi verranno attribuiti al conto economico del Concessionario ai fini della clausola di Clawback. Le modalità con cui vengono separate le componenti del servizio ai fini contabili dovranno essere approvate dal Concedente.

7.5. Il Concessionario avrà facoltà di offrire servizi aggiuntivi i cui prezzi saranno determinati secondo un listino soggetto all'approvazione dell'AgCom. I relativi costi e ricavi dovranno essere riportati nella rendicontazione annuale del PEF.

Articolo 8. Penali a favore degli operatori

8.1. In aggiunta a quanto disposto dall'art. 33 della Convenzione, sono previste le penali che seguono, relativamente agli interventi di manutenzione e alle attività di delivery, a favore degli operatori a banda ultra larga che usufruiscono dei servizi wholesale.

8.2. Interventi di Assurance: nel caso di servizi di accesso passivi con modalità di tariffazione a canone (unbundling multi GPON FTTH PPU, unbundling multi GPON FTTB PPU, fibra spenta in rete di accesso PPU, fibra ottica end-to-end FTTB), per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione del servizio di manutenzione in caso di guasto o anomalia, rispetto alle eventuali tempistiche migliorative di quelle indicate nella NT5 che il Concessionario ha dichiarato nella sua offerta tecnica, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi fino a 5 giorni solari;
- 60% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi compresi fra 6 e 10 giorni solari;
- 100% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi superiori a 10 giorni solari;

8.3. Interventi di Assurance: nel caso di servizi di accesso passivi in IRU (fibra spenta in rete di accesso), per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione del servizio di manutenzione in caso di guasto o anomalia, rispetto alle eventuali tempistiche migliorative di quelle indicate nella NT5 che il Concessionario ha dichiarato nella sua offerta tecnica, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi fino a 5 giorni solari;
- n 60% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi compresi fra 6 e 10 giorni solari;
- 100% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi superiori a 10 giorni solari;

il canone IRU mensile è indicato nelle tabelle di pricing dei servizi.

8.4. Interventi di Assurance: nel caso di servizi di accesso attivi over 30 Mbit/s e over 100 Mbit/s, per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione del servizio di manutenzione in caso di guasto o anomalia, rispetto alle eventuali tempistiche migliorative di quelle indicate nella NT5 che il Concessionario ha dichiarato nella sua offerta tecnica, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi fino a 5 giorni solari;
- 60% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi compresi fra 6 e 10 giorni solari;
- 100% del canone mensile per ogni giorno di ritardo per ritardi superiori a 10 giorni

solari.

8.5. Attività di Delivery: nel caso di servizio di accesso passivi FTTB o FTTH con modalità di tariffazione a canone (unbundling multi GPON FTTH PPU, unbundling multi GPON FTTB PPU, fibra ottica end-to-end FTTB), per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione dell'attività di delivery dei servizi, rispetto agli SLA indicati nella Norma Tecnica NT7, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone mensile per ritardi fino a 2 giorni solari;
- 100% del canone mensile per ritardi compresi fra 3 e 7 giorni solari;
- 150% del canone mensile per ritardi compresi fra 8 e 15 giorni solari;
- 200% del canone mensile per ritardi superiori a 15 giorni solari + 60% del canone giornaliero applicato per ciascun giorno successivo ai primi 16 giorni di ritardo, dove per canone giornaliero si intende il canone mensile diviso per 30.

8.6. Attività di Delivery: nel caso di servizio di accesso attivi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s, per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione dell'attività di delivery dei servizi, rispetto agli SLA indicati nella Norma Tecnica NT7, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone mensile per ritardi fino a 2 giorni solari;
- 100% del canone mensile per ritardi compresi fra 3 e 7 giorni solari;
- 150% del canone mensile per ritardi compresi fra 8 e 15 giorni solari;
- 200% del canone mensile per ritardi superiori a 15 giorni solari + 60% del canone giornaliero applicato per ciascun giorno successivo ai primi 16 giorni di ritardo, dove per canone giornaliero si intende il canone mensile diviso per 30.

8.7. Attività di Delivery: nel caso di servizi di accesso passivi FTTN con modalità di tariffazione a canone (fibra spenta in rete di accesso PPU), per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione dell'attività di delivery dei servizi, rispetto agli SLA indicati nella Norma Tecnica NT7, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone mensile per ritardi fino a 2 giorni solari;
- 100% del canone mensile per ritardi compresi fra 3 e 7 giorni solari;
- 150% del canone mensile per ritardi compresi fra 8 e 15 giorni solari;
- 200% del canone mensile per ritardi superiori a 15 giorni solari + 60% del canone giornaliero applicato per ciascun giorno successivo ai primi 16 giorni di ritardo, dove per canone giornaliero si intende il canone mensile diviso per 30.

8.8. Attività di Delivery: nel caso di servizi di accesso passivi in IRU (fibra spenta in rete di accesso), per ogni ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione dell'attività di delivery dei servizi, rispetto agli SLA indicati nella Norma Tecnica NT7, sarà applicata una penale pari a:

- 30% del canone IRU mensile per ritardi fino a 2 giorni solari;
- 100% del canone IRU mensile per ritardi compresi fra 3 e 7 giorni solari;
- 150% del canone IRU mensile per ritardi compresi fra 8 e 15 giorni solari;
- 200% del canone IRU mensile per ritardi superiori a 15 giorni solari + 60% del canone giornaliero applicato per ciascun giorno successivo ai primi 16 giorni di ritardo, dove

per canone giornaliero si intende il canone IRU mensile diviso per 30; il canone IRU mensile è indicato nelle tabelle di pricing dei servizi (allegato 6).

Articolo 9. Sistema dei KPI di monitoraggio e penali

- 9.1. A salvaguardia dell'interesse pubblico correlato all'esercizio della rete ed alla fornitura dei servizi wholesale, le prestazioni in esercizio del Concessionario saranno monitorate tramite un insieme di indicatori di prestazione (KPI: Key Performance Indicators) con i relativi valori obiettivo (KPO: Key Performance Objectives).
- 9.2. La violazione dei valori prescritti per i KPI porterà alla erogazione di penali a carico del Concessionario, in aggiunta a quelle relative alla realizzazione della rete previste dall'art.33 della Convenzione di Concessione, e a quelle in favore degli operatori previste nel precedente articolo 8. La sistematica violazione dei KPO potrà portare alla revoca della Concessione, come precisato nel seguito.

- 9.3. Sono definiti i seguenti KPI/KPO:

- percentuale di attività di delivery fuori SLA: definita come il numero di attività di delivery richieste in un bimestre che non sono state portate a termine nel rispetto degli SLA di delivery, rapportato al numero complessivo di attività richieste al Concessionario; il KPO è il 2%;
- percentuale di interventi di manutenzione fuori SLA: definita come il numero di interventi di manutenzione richiesti in un bimestre che non sono stati portati a termine nel rispetto degli SLA di assurance, rapportato al numero complessivo di interventi richiesti al Concessionario; il KPO è il 2%;
- disponibilità complessiva dei servizi: definita dalla seguente formula:

$$d = \left(1 - \frac{\sum_s \sum_i g_{s,i}}{\sum_s t_s} \right) \cdot 100\%$$

dove l'indice s identifica l'istanza di servizio, t_s è il tempo di erogazione della istanza di servizio s -esima nel periodo bimestrale di osservazione (che coincide col periodo di osservazione o è inferiore nel caso in cui il servizio sia stato attivato o dismesso nel periodo), $g_{s,i}$ è il tempo di indisponibilità dovuto all' i -esimo guasto che ha interessato l'istanza di servizio s -esima nel periodo di osservazione; il KPO è il 98% o il valore migliorativo di Service Availability eventualmente offerto in gara dal Concessionario;

- ammontare complessivo delle penali: definito come l'importo complessivo delle penali verso operatori, maturate relativamente ad attività di delivery ed interventi di manutenzione richiesti nel bimestre; il KPO è il 10 per cento dell'importo complessivo dei servizi, calcolato come somma dei canoni di servizio e dei canoni IRU equivalenti per i servizi forniti in IRU.
- 9.4. È responsabilità del Concessionario definire e mettere in campo un sistema di misurazione e reporting dei KPI; in particolare, per quel che riguarda la disponibilità, i

tempi di indisponibilità saranno rilevati sul sistema di trouble ticketing del Concessionario ed è responsabilità dello stesso determinare quali servizi sono interessati dal singolo guasto ad una risorsa condivisa e calcolare i tempi $g_{s,i}$.

- 9.5. Le penali da corrispondere al Concedente nel caso di violazione dei KPO sono le seguenti:
- percentuale di attività di delivery fuori SLA: 5€ per ciascuna attività di delivery fuori SLA eccedente la soglia del 2%;
 - percentuale di interventi di manutenzione fuori SLA: 10€ per ciascuna attività di delivery fuori SLA eccedente la soglia del 2%;
 - disponibilità complessiva dei servizi: per ogni decimo di punto percentuale sotto il valore del KPO, il 2% dell'importo complessivo dei servizi nel periodo di osservazione bimestrale;
 - ammontare complessivo delle penali: pari all'importo complessivo delle penali maturate dagli operatori eccedente il 10% dell'importo complessivo dei servizi.
- 9.6. Qualora si riscontri la violazione di uno o più KPO di servizio per un periodo di tre bimestri consecutivi, il Committente avrà la facoltà di risolvere la Convenzione.
- 9.7. Resta comunque salvo il diritto del Concedente di agire per il ristoro del maggior danno subito a causa degli inadempimenti, dei ritardi e delle non conformità in cui sia incorso il Concessionario.

Articolo 10. Attività di Alta Vigilanza esercitate dal Concedente

- 10.1. Il Concedente eserciterà, a propria cura, svolgerà la funzione di Alta Vigilanza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario, attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
- 10.2. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso alla documentazione di rete in gestione, con le risorse disponibile e gli accessi offerti agli operatori.
- 10.3. Il Concessionario sarà tenuto a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
- 10.4. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
- Della corretta e puntuale esecuzione degli interventi di riconfigurazioni e manutenzione della rete;
 - dell'osservanza delle buone regole dell'arte e delle norme sulla sicurezza;
 - della qualità dei materiali impiegati.
 - dell'aggiornamento sul sistema di Network Inventory del concedente degli interventi di manutenzione, delle risorse utilizzate e quelle disponibili caratterizzando per ogni risorsa il cliente che la utilizza e la formula contrattuale di cessione.
- 10.5. Le attività, svolte da Infratel nell'ambito dell'Alta Vigilanza nel periodo di concessione

della rete sono, indicativamente ma non esaustivamente, le seguenti:

- verifica ed approvazione dei progetti esecutivi di riconfigurazioni;
- omologazione dei materiali da utilizzare nella realizzazione della rete e verifica in campo che i materiali effettivamente utilizzati siano quelli autorizzati da Infratel;
- verifica del rispetto delle normative tecniche di Infratel;
- verifica dello stato della rete ceduta in concessione;
- controllo della corretta esecuzione dei lavori;
- verifica del rispetto delle normative in tema di sicurezza sui cantieri (d.lgs. 81/08);
- verifica del rispetto del progetto esecutivo approvato e delle prescrizioni degli Enti;
- monitoraggio dei tempi di manutenzione e delivery ed applicazione delle eventuali penali
- verifica della contabilità lavori per gli interventi di riconfigurazione, manutenzione e delivery.

10.6. Qualora in sede di verifica si riscontrasse una qualità delle lavorazioni eseguite non conforme alle previsioni del presente Disciplinare o una mancanza di manutenzione della rete concessa, il Concedente assegnerà tramite ordine di servizio un termine perentorio al Concessionario per l'eliminazione delle difformità o irregolarità riscontrate. Qualora il Concessionario non adempia all'ordine di servizio, il Concedente applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari a 1000 euro.

10.7. La reiterata inosservanza degli ordini di servizio da parte del Concessionario costituisce motivazione di risoluzione della Convenzione.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE RICAVI E COSTI DI GESTIONE

Articolo 11. Spese per interventi di manutenzione e riconfigurazione. Rendicontazione e canone

11.1. Tutte le spese per interventi di manutenzione e riconfigurazione di rete saranno a carico del Concessionario e saranno prese in considerazione ai fini del resoconto annuale dei costi e dei ricavi della Concessione.

11.2. Gli interventi di manutenzione/riconfigurazione di valore superiore ai 15.000 € saranno soggetti a verifiche tecniche e contabili da parte del Concedente ed il Concessionario dovrà fornire tutte le evidenze documentali delle spese sostenute.

11.3. Qualora in fase di verifica si evidenziasse un discordanza in negativo delle spese eseguite rispetto a quelle contabilizzate il relativo minor costo verrà detratto dal resoconto annuale dei costi sostenuti.

11.4. Con cadenza annuale il Concessionario dovrà inviare al Concedente un report dettagliato di tutti i contratti di fornitura dei servizi conclusi e dei relativi ricavi dei servizi attivi e passivi ricadenti nel perimetro della rete ceduta in Concessione. Analogamente dovranno essere dettagliati tutti i costi sostenuti per interventi di manutenzione, riconfigurazione, apparati attivi o altri costi legati alla fornitura dei servizi. I ricavi dovranno essere dettagliati per tipologia di servizio venduto, mentre i costi per tipologia di costo sostenuto in coerenza con la struttura del piano economico finanziario presentato in fase di offerta. Dovranno inoltre essere valutati i principali indicatori economici finanziari come il MOL, il tasso di rendimento di progetto, il VAN, etc. tutti i valori economici di progetto dovranno essere certificati da società primaria di revisione entro il mese di giugno di ciascun anno solare.

11.5. Il dettaglio della documentazione che dovrà essere fornita a supporto del report di rendicontazione sarà definito nelle apposite linee guida predisposte da Infratel nei sei mesi successivi alla firma della Convenzione.

11.6. Qualora il Concessionario sia un operatore attivo anche sul mercato retail o fornisca ulteriori servizi wholesale (ad esempio Bitstream NGA) utilizzando anche la rete d'accesso in Concessione, esso potrà utilizzare le fibre della rete ceduta in Concessione alle stesse condizioni economiche di qualsiasi altro operatore e pertanto tra i ricavi derivanti dalla gestione dovranno essere considerati anche quelli provenienti dal Concessionario per l'uso delle rete concessa. Il tutto dovrà essere gestito tramite il sistema di contabilità dedicata.

11.7. A partire dal primo gennaio 2023, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente un canone di Concessione stabilito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione.

11.8. Il canone sarà fatturato da Infratel entro il primo semestre dell'anno di competenza. Il canone potrà essere rivalutato in conseguenza dell'applicazione della clausola di Clawback come previsto dalla Convenzione.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 12. Norme di sicurezza generali

12.1. I lavori di manutenzione e riconfigurazione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

12.2. Il Concessionario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

12.3. Il Concessionario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

12.4. Il Concessionario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

12.5. Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre

disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 6 - NORME FINALI

Articolo 13. Risoluzione della Convenzione. Esecuzione d'ufficio dei lavori

13.1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 31 e 32 della Convenzione, il Concedente ha facoltà di risolvere la Convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Il Concessionario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n. 159 del 2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Concedente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) Inadempimento alle disposizioni del Concedente nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche della Convenzione e allo scopo dell'opera;
- e) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- f) quando l'ammontare delle penali per il mancato rispetto degli SLA di manutenzione e delivery superi il 10% (dieci per cento) del prezzo previsto nella Convenzione.
- g) Quando il Concessionario non garantisca ripetutamente la corretta manutenzione della rete o non ottemperi ai suoi obblighi di fornitura dei servizi Wholesale agli operatori.

13.2. Nei casi di risoluzione della Convenzione o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 14. Oneri e obblighi a carico del Concessionario

14.1. In aggiunta a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione, sono a carico del Concessionario tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d'opera, attrezzature e forniture previsti per l'esecuzione degli accordi contrattuali, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori necessari alla gestione della rete concessa, comprese le prestazioni accessorie richieste dalla natura delle attività e quelle richieste dalla Concedente nel corso dei lavori, in modo di mettere, al termine della concessione, le rete concessa a disposizione della Concedente in condizione di normale godimento, senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della stessa.

14.2. Il Concessionario garantisce la buona esecuzione delle prestazioni e dei lavori. Il periodo

di garanzia in relazione a ciascun intervento di manutenzione o riconfigurazione effettuato è stabilito in 120 (centoventi) mesi dal suo completamento.

14.3 Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico del Concessionario anche i seguenti oneri:

- a) oneri fiscali e tasse in genere;
- b) fidejussioni agli enti gestori necessari per ottenimento permessi;
- d) rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi all'impianto di cantiere ed alle opere da eseguire;
- e) sviluppo delle procedure amministrative per l'acquisizione dei permessi, licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessità del cantiere e dei suoi accessi (ad esempio: occupazione temporanea, uso, passaggio, estrazione da cave, derivazione di acque, scarichi, deposito di sostanze tossiche o pericolose o altre attività, per le quali è richiesta una autorizzazione di enti pubblici) e pagamento delle tasse, dei diritti e degli oneri relativi;
- f) obbligo di utilizzo dei sistemi gestionali di Infratel aggiornando le relative banche dati. Eventuali costi di licenze software o di sistemi di supporto sono a carico del Concessionario;
- h) sgombero della neve dal cantiere e dall'opera in costruzione, limitatamente alle necessità dei lavori;
- b) oneri per la risoluzione di tutte le interferenze che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori con sottoservizi di proprietà di soggetti e/o enti terzi;
- f) campionature, prove ed esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte del Concessionario. Le relative prove devono essere eseguite da laboratori ufficiali riconosciuti e ritenuti idonei dallo stesso Concedente. Il Concessionario deve provvedervi con regolarità, anche in mancanza di espressa richiesta del Concedente, consegnando allo stesso Concedente copia della documentazione relativa;
- i) tutti gli oneri e i costi relativi alle verifiche tecniche effettuati con le modalità prescritte ai sensi dell'art. 14.2 del presente Disciplinare o dai documenti contrattuali.

INFRATEL ITALIA S.p.A.

OPEN FIBER S.p.A.